
PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 5 dicembre 2000

su richiesta della presidenza del Consiglio dell'Unione europea, concernente una proposta di modifica dell'articolo 10.2 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea

(CON/00/30)

(2000/C 362/12)

1. Il 4 dicembre 2000 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dalla presidenza del Consiglio dell'Unione europea una richiesta di parere su una proposta di modifica dell'articolo 10.2 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in seguito denominato «statuto»).
2. La competenza della BCE a formulare un parere in materia è sancita dall'articolo 48 del trattato sull'Unione europea; tale proposta è infatti presentata a una conferenza intergovernativa, al fine di stabilire le modifiche da apportare ai trattati su cui è fondata l'Unione europea ed intende introdurre modifiche istituzionali nel settore monetario. In conformità dell'articolo 17.5, prima frase, del regolamento interno della Banca centrale europea, il presente parere è stato adottato dal Consiglio direttivo della BCE.
3. La proposta di regolamento intende consentire al Consiglio dell'Unione europea, riunito nella composizione dei capi di Stato o di governo e per decisione unanime, di modificare in futuro, attraverso una procedura semplificata piuttosto che convocando una conferenza intergovernativa plenaria, le disposizioni dello statuto riguardanti le norme generali di voto nel Consiglio direttivo della BCE.
4. La BCE nota che, in base alla proposta, sia la BCE sia la Commissione godrebbero del diritto di iniziativa per avviare una procedura semplificata volta a modificare il summenzionato articolo dello statuto, anche se tali modifiche potrebbero comportare cambiamenti delle norme istituzionali fondamentali della BCE.

5. La BCE desidera sottolineare che il principio costituzionale fondamentale per la conduzione della politica monetaria della BCE è «un membro, un voto». La BCE accoglie con favore l'intento di non mutare, per quel che riguarda i membri con diritto di voto, tale principio costituzionale fondamentale attraverso la procedura di modifica proposta. La BCE considera essenziale formalizzare tale intento in una specifica dichiarazione degli Stati membri da allegare al trattato che istituisce la Comunità europea.
6. La BCE ritiene che le procedure di voto previste dagli articoli 10.3 e 11.3 dello statuto rimarranno invariate. Sarebbe opportuno rendere ciò esplicito nella summenzionata dichiarazione degli Stati membri da allegare al trattato che istituisce la Comunità europea.
7. Al fine di evitare la possibilità di apportare modifiche alla procedura semplificata, la BCE raccomanda di inserire il nuovo testo contenuto nella proposta alla fine dell'articolo 10 dello statuto, come un nuovo articolo 10.6, piuttosto che inserirlo alla fine dell'articolo 10.2.
8. La BCE propone di inserire nella proposta la frase seguente: «La raccomandazione della BCE di cui al presente articolo è presentata in conformità dell'articolo 41.2 dello statuto».
9. Inoltre, la BCE propone di sostituire l'ultima frase della proposta con la frase seguente: «Il Consiglio raccomanda l'adozione di queste modifiche da parte degli Stati membri. Le modifiche entrano in vigore dopo essere state ratificate da tutti gli Stati membri conformemente alle loro rispettive norme costituzionali».
10. Il presente parere è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 5 dicembre 2000.

Il Presidente della BCE

Willem F. DUISENBERG
